



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Id.: IGESAN/PS-16/X (12)
(da citare nella risposta)

PdC: Col. me. L. LISTA - Tel. 5.9012

Allegati: **2**
Annessi: /

OGGETTO: Direttiva tecnica "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici" emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 Dicembre 2015, n. 207.

A **INDIRIZZI IN ALLEGATO**

~~~~~

1. A seguito dell'approvazione delle S.A., si invia in allegato la Direttiva tecnica di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, elaborata da questo Ispettorato Generale, sentito il parere del Ministero della Salute e previa intese con le altre amministrazioni interessate.
2. Quanto sopra, al fine della diramazione ed applicazione della stessa, in ambito reclutamento, da parte delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

d'ordine  
**L'ISPETTORE GENERALE**  
(Gen. Isp. Capo CSAm Enrico TOMAO)

## ELENCO INDIRIZZI

|                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA<br>Ufficio per gli Affari Militari                                                                      | ROMA |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br>Ufficio del Consigliere militare                                                             | ROMA |
| MINISTERO DELLA DIFESA<br>Ufficio di Gabinetto                                                                                        | ROMA |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE<br>ARMAMENTI                                                                   | ROMA |
| STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO                                                                                                          | ROMA |
| STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE                                                                                                  | ROMA |
| STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE                                                                                              | ROMA |
| COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI                                                                                            | ROMA |
| e per conoscenza,                                                                                                                     |      |
| MINISTERO DELLA DIFESA<br>Ufficio Legislativo                                                                                         | ROMA |
| COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE                                                                                               | ROMA |
| MINISTERO DELLA DIFESA<br>Direzione Generale per il Personale Militare                                                                | ROMA |
| COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA<br>DIREZIONE DI SANITA'                                                                     | ROMA |
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA<br>DIREZIONE DI SANITA'                                               | ROMA |
| MINISTERO DELL'INTERNO<br>DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO<br>E DELLA DIFESA CIVILE<br>UFFICIO SANITARIO VVFF | ROMA |
| COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO<br>Comando di Sanità e Veterinaria                                                                    | ROMA |
| ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE                                                                                          | ROMA |
| COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE<br>Servizio Sanitario                                                                     | ROMA |
| COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI                                                                                            |      |



# ***STATO MAGGIORE DELLA DIFESA***

**Ispettorato Generale della Sanità Militare**



**DIRETTIVA TECNICA “MODALITÀ TECNICHE PER L’ACCERTAMENTO E LA VERIFICA DEI PARAMETRI FISICI”, EMANATA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 DICEMBRE 2015, N. 207.**


**Edizione 2016**

**ATTO DI APPROVAZIONE**

Approvo la presente Direttiva tecnica “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, ed elaborata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, sentito il Ministero della salute e previe intese con i competenti organi delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 9 - Febbraio - 2016

d’ordine  
L’ISPETTORE GENERALE  
Gen. Isp. Capo CSA rn Enrico TOMAO



## **INDICE**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Atto di Approvazione.....                    | Pag. II  |
| Indice.....                                  | Pag. III |
| Elenco di distribuzione.....                 | Pag. IV  |
| Registrazione delle aggiunte e varianti..... | Pag. V   |

## **TESTO**

|           |        |
|-----------|--------|
| Direttiva | Pag. 1 |
|-----------|--------|

## **ALLEGATI**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| L. 12 gennaio 2015, n. 2.....        | Pag. 3 |
| D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207..... | Pag. 5 |

## ELENCO DI DISTRIBUZIONE

### Distribuzione esterna

| <b>ENT I</b>                                                           | <b>NUMERO<br/>COPIE</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Presidenza della Repubblica/Ufficio per gli Affari Militari            | 1                       |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ufficio del Consigliere Militare | 1                       |
| Ministero della Difesa – Ufficio di Gabinetto                          | 1                       |
| Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti       | 1                       |
| Stato Maggiore dell'Esercito                                           | 1                       |
| Stato Maggiore della Marina                                            | 1                       |
| Stato Maggiore dell'Aeronautica                                        | 1                       |
| Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri                             | 1                       |
| Direzione Generale per il Personale Militare                           | 1                       |
| Comando Operativo di vertice Interforze                                | 1                       |
| Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali              |                         |

### Distribuzione interna

| <b>ENT I</b>                                              | <b>NUMERO<br/>COPIE</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa  | 1                       |
| Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa      | 1                       |
| I Reparto Personale                                       | 1                       |
| II Reparto Informazioni e Sicurezza                       | 1                       |
| III Reparto Politica Militare e Pianificazione            | 1                       |
| IV Reparto Logistica e Infrastrutture                     | 1                       |
| V Reparto Affari Generali                                 | 1                       |
| VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione                   | 1                       |
| Ufficio Generale Affari Giuridici                         | 1                       |
| Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio | 1                       |

**REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI**

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

## **Direttiva tecnica “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.**

1. La Legge 12 gennaio 2015, n. 2. ha modificato il comma d) dell’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, approvato con Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, abolendo il limite di altezza e sostituendolo con i nuovi parametri della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della predetta legge, è stato approvato il relativo regolamento con il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n.207. La presente direttiva è adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato regolamento, sentito il Ministero della salute e previa intese tra le amministrazioni interessate.
2. Ai fini dell’applicazione del predetto Regolamento, la presente direttiva tiene conto delle seguenti definizioni:
  - a) **Composizione corporea:** la percentuale di massa grassa presente nell’organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
  - b) **Forza muscolare:** la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
  - c) **Massa metabolicamente attiva:** la percentuale della massa magra teorica dell’organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all’apparato muscolare, valutata con bioimpedenziometria.
3. Per la valutazione della percentuale di massa grassa e della massa metabolicamente attiva, deve essere utilizzata la metodica bioimpedenziometrica, che valuta la differente resistenza dei tessuti corporei al passaggio di una debole corrente elettrica. L’esame viene eseguito con l’esaminando in posizione ortostatica. Lo strumento deve fornire direttamente i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva su supporto cartaceo stampabile.

Al fine di standardizzare la modalità di misurazione, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni procedurali:

  - impostazione iniziale dell’apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l’altezza e il peso;
  - l’esaminando posto con le gambe leggermente addotte (le cosce non devono toccarsi) e le braccia leggermente addotte (non devono toccare il torace);
  - misurazioni degli esaminandi nella stessa fascia oraria della giornata, preferibilmente in orario antimeridiano;
  - il concorrente deve:
    - non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test;
    - urinare prima del test (entro 30 min);
    - evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore;
    - fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell’esecuzione dell’esame.



4. L'esame per la misurazione della forza muscolare deve essere effettuato con dinamometro alla mano dominante (*Handgrip*). La procedura di esecuzione dell'*Handgrip* deve essere preliminarmente spiegata all'esaminando e deve essere consentita una familiarizzazione nell'esecuzione dell'esercizio consistente in un numero congruo di tentativi, comunque non superiore a 5. Inoltre, è necessario raccogliere, preliminarmente, dati clinico-anamnestici inerenti la funzionalità degli arti superiori (mano dominante, lavoro attuale, presenza di malformazioni o lesioni all'arto superiore che possano inficiare il risultato della misura). Devono essere effettuate tre prove consecutive con ogni arto superiore, prima con la mano destra e poi con la mano sinistra, al fine di evitare ambiguità od errori nell'individuazione della mano dominante. Tra una prova e la successiva devono trascorrere almeno 5 secondi. E' raccomandato effettuare una presa di circa 3 secondi, essendo essa sufficiente a registrare una massima contrazione volontaria. Per l'esecuzione del test, l'esaminando deve essere seduto, con i piedi appoggiati sul pavimento, le spalle addotte e ruotate in modo neutro, i gomiti flessi a circa 90 gradi, avambraccio in posizione neutra e polso tra 0 e 30 gradi di estensione e deviazione ulnare tra 0 e 15 gradi. In ogni caso, il braccio non deve essere supportato dall'operatore o da un poggia braccio. Il dinamometro è posizionato verticalmente ed in linea con l'avambraccio per mantenere una posizione standard di avambraccio e polso. Per l'estrapolazione del valore di forza muscolare previsto nella tabella allegata al Regolamento, si calcola la media dei valori (in Kg) raccolti nelle tre prove effettuate con la mano risultata dominante ovvero con la media più elevata. Lo strumento deve essere dotato di display elettronico per una comoda lettura dei dati e possibilità di stampa su carta.
5. Entrambi gli esami vanno eseguiti da personale sanitario nell'ambito delle visite previste per la acquisizione dell'idoneità psico-fisica. La valutazione dei risultati raccolti è demandata esclusivamente al personale medico della commissione esaminatrice.
6. Ai sensi dell'art 3 del Regolamento, è ammissibile uno scostamento del 10% rispetto ai limiti dei valori dei parametri fisici riportati nella tabella in Allegato "A" al citato Regolamento. Pertanto nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto a quelli tabellati entro il limite percentuale sopra definito, la globale composizione corporea e la forza muscolare del concorrente saranno oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso dell'idoneità psico-fisica relativamente alla costituzione somatica secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Il personale sanitario che effettua gli esami deve essere formato circa le basi teoriche scientifiche su cui poggia l'analisi della composizione corporea; inoltre deve seguire adeguato periodo di training per gli aspetti pratici e tecnici di esecuzione degli esami strumentali e dell'utilizzo e valutazione dei dati raccolti.

**L. 12 gennaio 2015, n. 2<sup>(1)</sup>.**

**Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2015, n. 17.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente: «d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.<sup>(2)</sup>

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli *articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411*, e successive modificazioni.
4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207*.

D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207<sup>(1)</sup>.

**Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.**

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2015, n. 301.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, quinto comma, della Costituzione*;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'*articolo 17, comma 1*;

Vista la *legge 12 gennaio 2015, n. 2*, che nel modificare l'*articolo 635* del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

Visti i commi 2 e 3 dell'*articolo 1*, della citata *legge n. 2 del 2015*, i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411*, e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il *decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198*, recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

Visto il *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

### **Art. 1. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **composizione corporea:** la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
- b) **forza muscolare:** la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
- c) **massa metabolicamente attiva:** la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

### **Art. 2. Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

### **Art. 3. Parametri fisici**

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

**Art. 4.** *Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 586*, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;
- b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
- c) l'*articolo 587* è sostituito dal seguente:  
«Art. 587 (Parametri fisici). –  
1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:  
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;  
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;  
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.  
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
- d) all'*articolo 957*, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
- e) all'*articolo 958*, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.

**Art. 5** *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrici individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.

3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.

#### **Art. 6. Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411*, e successive modificazioni;
- b) all'articolo 2, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316*, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;
- c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287*, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004* sono soppressi;
- d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132*, le parole: «statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

#### **Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria**

1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### **Allegato "A" (di cui all'articolo 3, comma 1)**

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

| Parametri fisici | Forza muscolare | Composizione corporea | Massa metabolicamente attiva |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
|                  | handgrip in Kg  | % massa grassa        | % massa magra teorica        |
| MASCHI           | ≥40             | ≥ 7 e ≤22             | ≥40                          |
| FEMMINE          | ≥20             | ≥ 12 e ≤30            | ≥28                          |